



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4953 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Nunzio Ciullo, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante p.t., costituita in giudizio, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle PP.AA, in persona del legale rappresentante p.t., costituito in giudizio, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto Ripam, in persona del legale rappresentante p.t., costituita in giudizio, rappresentata e difesa *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

Avvocatura Generale dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

Commissione d’esame, in persona del Presidente p.t., nominata dalla Commissione Ripam, non costituita in giudizio;

nei confronti

Carmelo Arena, Gaetano Bartucciottto, Antonino Miceli, Raffaele Esposito, Martina Addolorato, Erika De Marchiis, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,

per quanto riguarda il ricorso principale:

1) della Graduatoria di merito e della Graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM), pubblicate sul sito di Formez Pa in data 24.02.2023, nella parte in cui si assegna un punteggio

ingiusto al ricorrente in merito ai titoli dichiarati in domanda;

2) del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie del 22.02.2023;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui:

a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori;

b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente;

d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli del ricorrente, sebbene non conosciuti;

e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto;

f. gli avvisi di scorrimento della graduatoria;

g. dell'esito della prova scritta, in riferimento al quesito contestato, nonché dei verbali istruttori sottesi all'individuazione dei quesiti sottoposti al ricorrente nella parte di interesse;

per la disapplicazione della clausola del bando di cui all'art. 7 comma 3 per la discriminatoria valutazione dei titoli di studio, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione del ricorrente, assegnandogli il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla prova scritta e alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione;

in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del medesimo;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare:

1) della Graduatoria di merito e della Graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico in menzione, per come da ultimo aggiornate e pubblicate sul sito di Formez Pa in data 19.04.2023, nella parte in cui si assegna un punteggio asseritamente ingiusto al ricorrente in merito ai titoli dichiarati in domanda;

2) del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle graduatorie rettifiche;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui:

a. l'avviso di scelta delle sedi per il profilo AMM pubblicato sul sito di Formez Pa in data 26.05.2023; b. le convocazioni per la stipula dei contratti di lavoro;

c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli del ricorrente in riferimento alla nuova Graduatoria, sebbene non conosciuti;

e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto, in riferimento alla nuova graduatoria;

unitamente ad ogni altro provvedimento e atto amministrativo già impugnato con ricorso principale

con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione del ricorrente assegnandogli il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla prova scritta e alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione;

in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del medesimo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e del Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che alla Camera di Consiglio del 27.06.2023 parte ricorrente ha rinunciato

alla istanza cautelare;

Preso atto della richiesta, avanzata dalla parte ricorrente in uno con l'atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami;

Tenuto conto che, con specifico riferimento all'impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, sono da reputarsi controinteressati coloro che precedono la parte ricorrente nella graduatoria e che verrebbero da lei sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso (T.a.r. Lazio - Roma, sent. n. 6494 del 2016; T.a.r. Lazio - Roma, sent. n. 6501 del 2019; T.a.r. Campania - Salerno, sent. n. 167 del 2021; T.a.r. Lombardia - Milano, sent. n. 129 del 2017);

Ritenuto conseguentemente che il contraddittorio processuale vada esteso nei confronti di tutti i soggetti che, utilmente collocatisi in graduatoria, potrebbero vedere la propria posizione pregiudicata per effetto dell'eventuale accoglimento della presente impugnativa;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che, ferma restando ogni ulteriore valutazione in merito all'ammissibilità del ricorso, ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:
- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
 - d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in

particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, con onere a carico della parte ricorrente e, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto di fissare per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 28 novembre 2023;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- dà atto della rinuncia alla domanda cautelare;
- dispone integrarsi il contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- fissa, per la trattazione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 28 novembre 2023;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Monica Gallo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Monica Gallo

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO